



STUDIO TREMENTOZZI

Nuovo Regime di cassa 2017

15 novembre 2017

dal 1947

Consulenza Manageriale
Advisory Finanziaria
Controllo di Gestione
Consulenza Amministrativa
Organizzazione Aziendale
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio
Controllo Legale dei Conti
Revisione e Certificazione
Consulenza Tributaria e Iva
Commerciale - del Lavoro
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma
Tel. +39 (06) 54.23.96
Fax. +39 (06) 54.23.96.31
Cell. +39 (377) 7075.698
www.studiotrementozzi.com
trementozzi@uni.net



Introduzione

- Con la legge di bilancio 2017 (Legge n. 232 del 11/12/2016 art.1 commi da 17 a 23) è stato introdotto il regime di cassa (ai fini del calcolo della base imponibile IRPEF ed IRAP) per LE IMPRESE in contabilità semplificata come regime naturale di tali soggetti.
- NON SONO COMPRESI I PROFESSIONISTI che già da anni operano secondo il principio di cassa.
- La circolare 11/E del 14 aprile 2017 ha fornito i primi chiarimenti per l'applicazione di questo nuovo regime sia ai fini Irpef che ai fini Irap.
- Il nuovo regime non è opzionale bensì diventa il meccanismo di calcolo naturale con il quale si deve determinare il reddito delle imprese in contabilità semplificata a partire dal 01/01/2017, a meno di opzione per la contabilità ordinaria.
- A tale fine sono stati modificati gli art.66 TUIR e art. 18 DPR 600/73.



Soggetti e condizioni per l'applicazione

SOGGETTI COINVOLTI

- PERSONE FISICHE CHE ESERCITANO ATTIVITA' COMMERCIALI (ai sensi dell'art. 55 Tuir);
- IMPRESE FAMILIARI ed AZIENDE CONIUGALI;
- SOCIETA' DI PERSONE (s.n.c. e s.a.s.);
- SOCIETA' di ARMAMENTO e SOCIETA' DI FATTO;
- ENTI NON COMMERCIALI che in via non prevalente svolgano attività commerciale e che non abbiano optato per la contabilità ordinaria.

CONDIZIONI PER ESSERE CONSIDERATI SOGGETTI A REGIME SEMPLIFICATO

La condizione per rientrare nel Regime Semplificato è che i ricavi percepiti in un intero anno di imposta siano superiori ai limiti previsti per il Regime Forfettario e non superino:

- Per le prestazioni di servizi = 400.000 euro
- Per le altre attività di commercio = 700.000 euro

Per verificare la soglia dei ricavi – secondo il nuovo art. 18 dpr 600/73 - si deve far riferimento ai ricavi conseguiti nell'esercizio precedente a quello di ingresso nel regime semplificato (ovvero ricavi per competenza per il primo anno di applicazione).

Nel caso di imprese che svolgano sia prestazioni di servizi che altre attività, in caso di annotazione separata dei ricavi si deve tener conto dell'attività prevalente. In mancanza di contabilità separate i ricavi nel loro complesso non devono superare il limite complessivo di 700.000 euro.

Regimi contabili, limiti e opzioni

Giova ricordare che:

- in caso di fatturato non superiore a determinati limiti, ragguagliati all'anno nel caso di attività iniziata in corso di anno e diversificati in base al codice ATECO (con beni strumentali di valore non superiore a 20 mila euro e collaborazioni non superiori a 5 mila euro) il regime naturale è il **regime forfettario** ai sensi della L. 190/2014. E' possibile scegliere il regime di contabilità semplificata o ordinaria con opzione da comunicare all'Agenzia delle Entrate. Tale opzione è vincolante per almeno tre anni e si rinnova tacitamente di anno in anno fino a revoca;
- in caso di fatturato superiore ai limiti previsti per il regime forfettario e comunque fino a 400 mila euro per le prestazioni di servizi e 700 mila euro per le cessioni di beni, il regime naturale è il regime di contabilità semplificata. E' possibile scegliere il regime di contabilità ordinaria con opzione da comunicare all'Agenzia delle Entrate. Tale opzione è vincolante per almeno tre anni e si rinnova tacitamente di anno in anno fino a revoca;
- in caso di fatturato superiore ai limiti previsti per la contabilità semplificata è obbligatorio adottare il regime di contabilità ordinaria.



Regime di cassa misto

L'art. 1 comma 17 legge di bilancio 2017 ha riscritto l'art.66 del TUIR e ha disposto le nuove modalità di calcolo del reddito per le imprese semplificate introducendo un

REGIME DI CASSA MISTO «CASSA-COMPETENZA»

Pertanto restano valide le regole della competenza per alcune specifiche componenti positive e negative di reddito di seguito trattate, mentre tutti gli altri ricavi e costi concorrono al reddito imponibile solo se rispettivamente incassati o pagati.



Il vecchio verso il nuovo art. 66 del TUIR

Vecchio art.66

Reddito impresa

- = ricavi della gestione ordinaria **maturati** (art.85 Tuir)
- + ricavi da autoconsumo **maturati** (art.57 Tuir)
- + ricavi da altri prov. **maturati** (divid. +inter.) (art. 89/90 Tuir)
- costi **maturati nell'esercizio e documentati**

Risultato della gestione caratteristica per competenza

- + proventi da beni patrimonio (art.90 co.1 Tuir)
- + plusvalenze realizzate da cessione di patrimonio e/o risarcimenti (art.86)
- + sopravvenienze attive (art.88 Tuir)
- minusvalenze/sopravvenienze passive (art.101 Tuir)
- ammortamenti
- perdite su crediti ai sensi dell'art.101
- perdite di beni ai sensi dell'art.101
- accantonamento Trf e altri fondi pensione (art. 105 Tuir) dedotte tutte le voci sempre per competenza.

Nuovo art. 66

Reddito impresa

- = ricavi della gestione ordinaria riscossi (art.85 Tuir)
- + ricavi da altri prov. riscossi (divid. +inter.) (art. 89/90 Tuir)
- spese sostenute nell'esercizio

Risultato della gestione caratteristica per cassa

- + ricavi da autoconsumo (art.57 Tuir) per competenza nell'anno di destinazione del bene
- + proventi da beni patrimonio (art.90 co.1 Tuir) per competenza
- + plusvalenze realizzate da cessione di patrimonio e/o risarcimenti (art.86) per competenza
- + sopravvenienze attive (art.88 Tuir) per competenza
- minusvalenze/sopravvenienze passive (art.101 Tuir) per competenza
- perdite su crediti ai sensi dell'art.101 per competenza
- perdite di beni ai sensi dell'art.101 per competenza
- spese per prestaz. di lavoro accant. Trf e altri fondi pensione (art. 105 Tuir) per competenza
- ammortamenti per competenza
- Canoni di leasing sulla base del piano di ammortamento con il maxicanone dedotto per competenza



Nuovo Regime di cassa - Modifiche all'art. 66

Il comma 1 dell'art. 66 è stato completamente modificato. Dal 01/01/2017:

Il reddito di impresa è dato dalla differenza tra i ricavi (di cui all'art. 85 e 89) percepiti (incassati) nel periodo di imposta e i costi effettivamente sostenuti (pagati).

Si aggiungono per competenza:

- i ricavi di cui all'art.57 (ricavi da autoconsumo e assegnazione dei beni ai soci);
- i proventi di cui all'art. 90 co.1 (ricavi da immobili patrimonio);
- plusvalenze di cui all'art. 86 (ricavi per alienazione cespiti e risarcimenti per perdita di beni)
- Sopravvenienze attive di cui all'art. 88.

Si sottraggono per competenza:

- Minusvalenze di cui all'art. 101 (per alienazione cespiti e perdita di beni e perdita su crediti);
- Sopravvenienze passive di cui all'art. 101 (per es. mancato conseguimento di ricavi che hanno concorso in prec. esercizi, insussistenza sopravvenuta d attività);
- Perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101);
- Ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo e immateriali oltre ai canoni di leasing (art. 64 co.2 e 102,103); in particolare con riferimento ai canoni di leasing la C.M. 11/e del 13 aprile 2017 specifica che i canoni periodici del piano finanziario sono deducibili per competenza così come il maxicanone, essendo irrilevante il momento del pagamento;
- Accantonamento di quiescenza e previdenza (art. 105) e prestazioni di lavoro (art.95).



Nuovo Regime di cassa: Modifiche all'art. 66

Con riferimento alle rimanenze:

- Non si fa più rinvio agli art. 92/93/94 del TUIR (relativi alla determinazione delle rimanenze) salvo specifici comportamenti da rispettare nel periodo di imposta in cui si applica per la prima volta il «regime di cassa misto», pertanto nel nuovo regime le rimanenze sono state completamente eliminate dal calcolo dell'imponibile.

Con riferimento alle spese relative a più esercizi:

- Il criterio di competenza opera solo se si tratta di oneri di natura pluriennale (es. costi di impianto e ampliamento – spese di ricerca), diversamente nel caso di spese deducibili interamente nel periodo di imposta esse concorrono al reddito secondo il criterio di cassa, come avviene per le spese di rappresentanza e le spese di pubblicità.

Con riferimento alle spese di rappresentanza:

- Sono deducibili secondo il criterio di cassa se pure nei limiti di deducibilità previsti dall'art. 108 comma 2.

Con riferimento alle spese di pubblicità e di ricerca (di base e applicata):

- Poiché è stata eliminata la possibilità di capitalizzarle, si applica il criterio di cassa.



Nuovo Regime di cassa: Modifiche all'art. 66

È stato riscritto il comma 3 dell'art. 66 per cui:

Competenza: non trova più applicazione il richiamo all'art. 109 (che detta le regole generali della competenza economica) ad eccezione di alcune disposizioni specifiche come sotto riportate.

- Art. 109 co. 5: restano applicabili le seguenti disposizioni:
 - In caso di esistenza di ricavi esenti da imposta resta ferma l'applicazione del pro-rata di deducibilità dei componenti negativi di reddito (ad eccezione degli interessi passivi, oneri fiscali, contributive di utilità sociale, che seguono le regole già normate in altri articoli del Tuir);
 - Le spese per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande (diverse da quelle di cui all'art. 95 inerenti il pers. dipendente) sono deducibili nella misura del 75%.
- Art. 109 co. 7: gli **interessi di mora** continuano a concorrere alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e/o corrisposti.
- Art. 109 co.9 lett b: restano indeducibili le remunerazioni relative a **contratti di associazione in partecipazione** che prevedono un apporto di solo capitale o misto di capitale e lavoro.

Per ragioni di coordinamento, sono stati soppressi gli ultimi due periodi del comma 3 dell'articolo 66 del TUIR e pertanto è stata eliminata la regola per cui i costi dei contratti a corrispettivi periodici che erano a cavallo di due periodi di imposta -per un valore non superiore a 1.000 euro- si potevano dedurre nell'esercizio di ricevimento del documento probatorio, anziché alla data di maturazione di corrispettivi; infatti dall'1/1/2017 i costi dei contratti a corrispettivi periodici sono deducibili comunque all'atto in cui la spesa viene sostenuta (a prescindere dal valore).



Nuovo Regime di cassa: Modifiche all'art. 66

- Resta confermato che i soggetti che esercitano **l'attività di allevamento di animali e** secondo un'interpretazione estensiva della circ. min. n.11/e 2017 anche le **altre attività agricole** (ad eccezione dell'attività di agriturismo) continuano a calcolare il reddito secondo i criteri forfettari previsti dalla normativa specifica (art.56 comma 5).
- Resta confermato che **i beni dell'imprenditore individuale** sono attratti all'attività solo se risultano indicati nel libro dei beni ammortizzabili (art.65).
- Resta confermato che non concorrono alla formazione del reddito i **proventi di cespiti esenti**, già assoggettate a norma di legge ad imposta alla fonte (es. interessi di titoli pubblici o obbligazioni) (art.91).
- Resta confermato che le spese relative a **immobili patrimonio** non sono deducibili né per cassa né per competenza (art.90 co.2).
- Resta confermato che le **spese di lavoro dipendente** sono deducibili senza alcuna modifica rispetto al passato, e seguono il principio della competenza (art.95).
- Restano confermate **le regole per le imposte indeducibili e quelle deducibili per cassa** (es. imposta di registro, imposta di bollo, ecc.) (Art.99 commi 1 e 3).
- Resta confermato che gli **oneri di utilità sociale** (ovvero le spese a favore dei dipendenti per opere di istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria...) sono deducibili se sostenute -secondo il principio di cassa - entro il 5 per mille del totale delle spese dei costi del personale dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi; inoltre sono deducibili, se sostenute, le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguono fini di ricerca scientifica, donazioni, erogazioni liberali ecc.. (l'art. 100 del Tuir contiene un elenco tassativo delle casistiche ammesse in deduzione).
- Le **spese relative a più esercizi, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di rappresentanza** seguono le regole indicate nel Tuir, senza nessuna modifica (art. 108).



Nuovo Regime di cassa: Modifiche all'art. 66

- Non sono variate le norme generali sulle **valutazioni del valore normale dei beni, dei crediti, dei debiti** (Art. 110 commi 1,2,5,6 e 8).
- I **componenti negativi di reddito** sono sempre deducibili se e nella misura in cui sono imputati a conto economico, salvo alcune eccezioni previste nel comma medesimo (Art. 109 comma 4).
- Rimane la deduzione forfettaria **per gli intermediari, i rappresentanti del commercio e gli esercenti le attività indicate nel comma 1 art. 1 D.M.F. 13/10/1979** (Somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e prestazioni alberghiere e distributori di carburante) a fronte di spese non documentate. La deduzione in esame è riservata esclusivamente ai soggetti in contabilità semplificata. Per tale deduzione non è prevista la predisposizione di alcuna documentazione. Le regole sono confermate nel nuovo articolo 66 comma 4.
- **Per gli autotrasportatori** resta valida una deduzione forfettaria delle spese non documentate per il trasporto, secondo le regole confermate nel nuovo art. 66 comma 5.



Nuovo regime di cassa: *Momento di rilevanza dell'incasso e del pagamento*

STRUMENTO DI PAGAMENTO	MOMENTO RILEVANTE	DOCUMENTO DI PRASSI
Assegni bancari	Momento in cui avviene la materiale consegna dell'assegno	R.M. 138/e del 2009 C.M. 38/e del 2010
Bonifici	Momento in cui la somma diventa disponibile al ricevente e il denaro non è più disponibile all'imprenditore. Non si tratta della data valuta o della data in cui viene dato l'ordine di bonifico, bensì della data in cui il ricevente riceve l'importo sul suo conto corrente (data operazione)	C.M. 38/e del 2010
Carte di credito/bancomat	Momento in cui avviene l'utilizzo della carta	R.M. 77/e del 2007
Contante	Momento in cui avviene l'effettivo passaggio di denaro	



Nuovo regime di cassa: Modifiche all'art.18 Dpr 600

Vecchio art.18

Le Società di persone e le persone fisiche titolari di partita Iva qualora non abbiano conseguito:

RICAVI DA SERVIZI MAGGIORI DI 400.000 EURO

RICAVI DA CESSIONI DI BENI MAGGIORI DI 700.000 EURO

devono adottare la contabilità semplificata.

Possono optare per la contabilità ordinaria obbligandosi in tal modo per almeno tre anni a tenere i registri previsti per il regime ordinario.

Nuovo art. 18

Le Società di persone e le persone fisiche titolari di partita Iva qualora non abbiano conseguito:

RICAVI DA SERVIZI MAGGIORI DI 400.000 EURO

RICAVI DA CESSIONI DI BENI MAGGIORI DI 700.000 EURO

devono adottare la contabilità semplificata.

Possono optare per la contabilità ordinaria obbligandosi in tal modo per almeno tre anni a tenere i registri previsti per il regime ordinario.

In caso di contabilità semplificata le nuove modalità di tenuta prevedono tre possibili metodi:

1. Metodo dei registri «degli incassi e pagamenti» (art. 18 co.2-3);
2. Metodo dei Registri Iva integrati (art. 18 co.4);
3. Metodo delle RegISTRAZIONI (opzionale): per cui si registrano solo fatture emesse o ricevute incassate o pagate (art. 18 co.5).



Nuovo Regime di cassa: Passaggio al nuovo regime

Art 1 comma 19 Legge di bilancio 2017

Ha previsto in via generale che i ricavi e i compensi che hanno già concorso a determinare il reddito precedente non assumano rilevanza per la determinazione del reddito degli anni successivi.

- Per esempio i ricavi imputati a conto economico nel 2016 per fatture da emettere che già hanno concorso a formare il reddito 2016 e che sono incassati nel 2017 non devono concorrere di nuovo a formare il reddito; viceversa le componenti di reddito incassate nel 2016 ma che per competenza sono state imputate al 2017 devono concorrere a formare il reddito (risconti e ratei passivi).
- I costi imputati a conto economico nel 2016 per fatture da ricevere che sono stati già dedotti nel 2016 secondo le regole fiscali e che sono incassati nel 2017 non devono essere dedotti per cassa; viceversa le componenti di costo che per competenza sono state riportate nel 2017 ma incassate nel 2016 devono concorrere alla formazione del reddito (es. i premi assicurativi a cavallo dei due esercizi).
- Nel caso in cui siano stati pagati acconti o incassati acconti a seguito di un contratto di prestazioni di servizi ultrannuali, dove la prestazione verrà ultimata per es. nell'anno successivo (2018) tali acconti saranno fiscalmente irrilevanti fino alla conclusione dei lavori. Ad ultimazione dei lavori tutti gli acconti verranno classificati come ricavi e concorreranno al calcolo del reddito (ovvero si applica il regime fiscale di competenza, criterio sotto il quale il contratto è stato inizialmente concluso).

Nuovo regime di cassa: Passaggio al nuovo regime

Art 1 comma 18 Legge di bilancio 2017

con riferimento alle **rimanenze finali** dell'esercizio precedente (2016) che hanno concorso al reddito secondo il criterio di competenza, esse devono essere interamente dedotte nell'anno 2017.

La regola comprende sia le rimanenze di merci e di lavori in corso di durata infrannuale (di cui all'art.92), sia di lavori in corso di durata ultrannuale (di cui all'art.93) sia le rimanenze di titoli (di cui all'art.94).

Il componente negativo relativo alle rimanenze (dedotto integralmente nel primo esercizio di applicazione del regime di cassa) non rileva ai fini:

- dell'applicazione delle società di comodo, pertanto il reddito minimo calcolato dovrà essere ridotto del valore delle rimanenze finali dedotte integralmente nel periodo 2017.
- dell'individuazione dei presupposti della applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, pertanto se il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime è compreso nel c.d. «periodo di osservazione» il risultato di quel periodo dovrà essere considerato al netto delle rimanenze interamente dedotte (per ulteriori chiarimenti ed esempi si veda la circolare 11/E del 13 aprile 2017).

Nuovo Regime di cassa: Passaggio al nuovo regime

Art 1 comma 20 Legge di bilancio 2017

con riferimento alla determinazione della base imponibile IRAP

a decorrere dal periodo di imposta 2017 per le imprese minori in contabilità semplificata (ditte individuali e società di persone) il valore della produzione netta è determinato applicando i criteri di cassa ai sensi del nuovo art. 66 Tuir ai fini dell'imposta sul reddito

Art 1 comma 21 Legge di bilancio 2017

con riferimento al passaggio di regime e alla determinazione della base imponibile IRAP

- La base imponibile Irap dovrà essere ridotta del valore delle rimanenze finali che hanno concorso al calcolo del valore della produzione netta nell'esercizio precedente secondo il principio di competenza (per evitare la doppia imposizione)
- I ricavi e i costi che sono già stati considerati nella base di calcolo dell'anno precedente devono essere esclusi dalla base imponibile degli esercizi successivi

Da queste due norme sono esclusi gli Enti Non Commerciali. Essi infatti, relativamente alle attività commerciali esercitate, calcolano l'Irap secondo le regole delle società di capitali ai sensi dell'art 5 del decreto 446/97 (metodo di bilancio).



Nuovo Regime di cassa: Adempimenti contabili

Nuovo art 18 Dpr. 600/73

Le imprese minori in contabilità semplificata possono adottare uno dei seguenti tre metodi per la registrazione dei documenti:

Primo Metodo: metodo dei registri incassi e pagamenti (co. 2-3)

- Rimangono istituiti i Registri Iva per la registrazione delle fatture (emesse e ricevute).
- Viene istituito un Registro Incassi e Pagamenti, dove annotare entro 60 gg. per ordine cronologico gli incassi e i pagamenti delle fatture di cui ai Registri Iva ovvero i ricavi effettivamente incassati e i costi effettivamente sostenuti:
 - i dati dei ricavi da indicare nel registro sono: importo, generalità del cliente- anche solo il C.F.- estremi della fattura o di altro documento
 - i dati dei costi da annotare nel registro sono: le generalità del soggetto che riceve il pagamento – anche solo il C.F. – e gli estremi della fattura o di altro documento che dimostri il pagamento avvenuto.

Le registrazioni dei costi e ricavi non rilevanti ai fini Iva e che concorrono al reddito per cassa devono avvenire entro 60 giorni dall'incasso o dal pagamento.

Gli altri componenti che concorrono al reddito con il criterio della competenza devono essere annotati entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.



Nuovo Regime di cassa: Adempimenti contabili

Secondo Metodo: metodo dei registri Iva integrati (co. 4)

- Rimangono istituiti i Registri Iva per la registrazione delle fatture (emesse e ricevute).
- Negli stessi Registri Iva vengono annotate separatamente entro 60 gg:
 - le operazioni non soggette ai fini Iva;
 - i mancati incassi e pagamenti delle fatture registrate ai fini Iva ma che non concorrono al reddito.

Tutte le registrazioni dei costi e ricavi che concorrono per cassa al risultato di esercizio devono avvenire entro 60 giorni dall'incasso o dal pagamento, tuttavia la mancata registrazione della fattura di acquisto oltre il termine previsto non determina l'indeducibilità del costo, purché l'annotazione sia comunque avvenuta nell'esercizio in corso.

Gli altri componenti, che concorrono al reddito con il criterio della competenza, devono essere annotati nei registri entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.



Nuovo Regime di cassa: Adempimenti contabili

Terzo Metodo: Metodo delle RegISTRAZIONI (opzionale) – (co. 5)

- Rimangono istituiti solo i Registri Iva per la registrazione delle fatture (emesse e ricevute)

Secondo tale metodo opera la presunzione legale assoluta per cui il ricavo si intende incassato ed il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.

Tale metodo, opzionale, è vincolante per almeno un triennio. Esso si desume dal comportamento concludente del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili e va comunicato nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

Nella fase transitoria di prima applicazione, i soggetti che nel 2016 hanno optato per la contabilità ordinaria, pur non essendo trascorso il triennio, possono revocarla nel 2017, mentre i soggetti che nel 2017 hanno tacitamente rinnovato l'opzione per la contabilità ordinaria, possono revocarla nel 2018.

Inoltre coloro che invece intendono restare nel regime ordinario, adottato prima del 2017, non devono fare nessuna opzione.

I soggetti che naturalmente applicherebbero il regime forfettario, ma hanno optato per il regime semplificato, possono revocare la scelta e applicare il forfettario dal 2017.

L'opzione non va esercitata dai soggetti che svolgono attività fuori dal campo di applicazione dell'Iva e che, pertanto, non sono tenuti ad istituire i Registri Iva. Tali soggetti dovranno tenere il registro degli incassi e pagamenti secondo le regole previste nel Primo Metodo.



STUDIO TREMENTOZZI

Via Benedetto Croce 6

00142 – Roma

Tel +39 06 5423 96

Fax +39 06 5423 9631

trementozzi@uni.net
